

QUALE INCOTERMS® ADOTTARE NEL TRASPORTO VIA CAMION?

Quando il trasporto della merce avviene via camion, così come accadrebbe per altre modalità di trasporto, le aziende esportatrici, nel determinare l'Incoterms® che meglio si adattano alle proprie esigenze, dovrebbero verificare "chi fa cosa" valutando se dovranno occuparsi loro stesse dell'organizzazione del trasporto, dei relativi costi e rischi, o se preferiscono lasciare, in tutto o in parte, queste incombenze alla parte compratrice.

Dovranno, altresì, essere consapevoli dell'impatto che la scelta dell'Incoterms® determinerà sugli altri aspetti del contratto, tra i quali ricordiamo la messa in sicurezza del pagamento, gli aspetti doganali e fiscali, documentali, logistici, di trasferimento del diritto di proprietà della merce, ecc. Sulla base di quanto riterranno di voler fare, escludendo l'EXW dove si limiterebbero ad avvisare il compratore che la merce è pronta per il ritiro e a fornire tutte le informazioni necessarie per il suo ritiro, lasciando allo stesso l'organizzazione del trasporto e tutti i relativi costi e rischi, la scelta della regola Incoterms® più appropriata a fronte di un **trasporto via camion**, potrebbe cadere su una delle seguenti:

- **FCA, Free carrier** (Franco vettore), nel caso in cui il venditore si limiti a caricare e, di conseguenza, a consegnare la merce sul camion messogli a disposizione dal compratore, direttamente nel proprio stabilimento o magazzino, oppure "altrove", cioè consegnandola in un luogo alla "partenza" presso, ad esempio, un depositario, lasciando così, al compratore l'organizzazione logistica e tutti i costi del trasporto e i relativi rischi. Nel caso di vendite extra UE gli adempimenti doganali all'export saranno sopportati dal venditore stesso.
- **CPT, Carriage paid to ...** (Trasporto pagato fino a ...), quando invece il venditore sceglie di organizzare lui stesso il trasporto sostenendone le relative spese (comprese le formalità doganali all'export nel caso di vendita extra UE) fino al luogo di destinazione convenuto trasferendo, però, al compratore tutti i rischi di danno e/o perdita delle merci, nel momento in cui la stessa viene caricata sul camion nel proprio stabilimento/magazzino, oppure "altrove" esattamente come avviene con la regola FCA. Variante del CPT è il **CIP, Carriage, insurance paid to ...** dove il venditore, in aggiunta a quanto previsto con il CPT, provvede ad assicurare la merce con una copertura "All risk", sostenendone i costi ma trasferendo tutti i rischi di cui sopra al compratore nello stesso punto della Regola FCA e CPT.
- **DAP, Delivery ad place**, con la quale il venditore si fa carico di tutti i costi fino all'arrivo della merce nel luogo di destinazione convenuto, esattamente come nella Regola CPT ma con l'aggiunta di farsi carico dei rischi di perdita e/o danno della merce, senza, però, aver alcun obbligo circa l'assicurazione della merce.

Antonio Di Meo